



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

30 novembre 2017

Anteprima

Voucher digitalizzazione, on-line nuove FAQ	pag. 2
Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti, on-line il Modello	pag. 2
Attivo il servizio di web map catastale dell'Agenzia delle Entrate	pag. 3
Nuovo modello di trasmissione dei dati per il finanziamento ai terremotati	pag. 3
Provenienza utili, la delibera vale come prova	pag. 4
Esportazioni Italia/Canada, sistema Rex obbligatorio	pag. 5
Enti Locali, in chiaro il calcolo della capacità fiscale	pag. 6
OIC: pubblicati i Regolamenti in materia di principi contabili internazionali	pag. 6
TARI, in chiaro il calcolo della parte variabile	pag. 7
No alla compensazione con crediti d'imposta a seguito di "accollo fiscale"	pag. 8

Adempimenti

IMU e TASI: saldo al 18 dicembre	pag. 9
--	--------

Guide operative

Contributi a società di mutuo soccorso: variazione della detrazione	pag. 13
---	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

FISCO

Registro delle imprese

Voucher digitalizzazione, on-line nuove FAQ

Alla domanda di accesso ai **Voucher per la digitalizzazione** deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l'impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto utilizzando l'apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito del MISE dedicata al "Voucher digitalizzazione". **Non occorre allegare i preventivi** di spesa.

Così chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornando l'elenco di [FAQ](#) dedicate all'agevolazione prevista ai sensi del [D.M. 23 settembre 2014](#). Le nuove risposte pubblicate dal MISE chiariscono che le domande di accesso non possono essere presentate accedendo alla piattaforma informatica dedicata attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Secondo quanto indicato, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l'autenticazione dell'utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (**Carta nazionale dei servizi**). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall'AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).

Altro chiarimento riguarda i soggetti autorizzati a presentare la domanda di accesso: tra questi non figurano i consulenti esterni all'impresa sebbene delegati. Ai fini della presentazione, infatti, "l'impresa deve disporre della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione".

[D.M. 23 settembre 2014](#)

Invio telematico di dichiarazioni

Modello Redditi Persone fisiche

Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti, on-line il Modello

Il [Provvedimento Prot. n. 270335 pubblicato il 23 novembre 2017](#) dall'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello di dichiarazione dell'**imposta sostitutiva sui finanziamenti** previsto dall'art. 20, comma 1, D.P.R. n. 601/1973. Si tratta della dichiarazione che sono tenuti a presentare **gli enti che effettuano le operazioni relative**



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ai finanziamenti a medio e lungo termine e le altre operazioni di credito (previste, rispettivamente, dagli artt. [15](#) e [16](#) D.P.R. n. 601/1973), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in relazione alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per presentare **detta dichiarazione** e, altresì, per la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo e per la determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo. Esso è composto da:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- i dati generali, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all'impegno alla presentazione in via telematica da parte dell'intermediario;
- quadro FA - "Capitale finanziato nel periodo", per l'indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell'esercizio di riferimento della dichiarazione;
- quadro FB - Sezione I "Saldo del periodo" e Sezione II "Determinazione acconti anno in corso", rispettivamente per il calcolo del saldo d'imposta relativo al periodo di riferimento della dichiarazione e dell'acconto da versare per quello successivo;
- quadro FC - "Operazioni straordinarie", per l'utilizzo da parte del dichiarante di crediti maturati dalle società interessate da operazioni straordinarie avvenute durante il periodo di riferimento della dichiarazione.

Unitamente al modello sono state le relative istruzioni per la compilazione e con le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2017, n. 270335](#)

Artt. [15](#), [16](#) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

Catasto

Attivo il servizio di web map catastale dell'Agenzia delle Entrate

Permette di navigare tra le **mappe catastali**, integrandole con altri dati grazie ai servizi di interoperabilità basati sugli standard internazionali più recenti. È la web map service di navigazione geografica della cartografia catastale messo a disposizione pubbliche amministrazioni,



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

imprese, professionisti e cittadini. L'attivazione del servizio, ad accesso libero, fa seguito alla pubblicazione del Provvedimento n. 271542 emanato il [23 novembre 2017](#) dall'Agenzia.

Il servizio è disponibile sul sito per **tutto il territorio nazionale** (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), e permette di visualizzare dinamicamente molti contenuti della cartografia catastale.

Il servizio si aggiunge ai quelli già implementati nell'ambito della [direttiva europea 2007/2/CE](#), che ha istituito un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) per supportare le politiche ambientali comunitarie e le attività che possano avere un impatto sull'ambiente. Tra le 24 categorie di dati trattati nella direttiva, sono presenti quelli relativi alle "Cadastral parcel", corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto, gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

Da **gennaio 2018**, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili, inoltre, tramite ad uno specifico portale.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2017, n. 271542](#)

[Direttiva europea 2007/2/CE](#)

[Calamità pubbliche](#)

[Contributi previdenziali e assistenziali](#)

[Premi assicurativi](#)

Nuovo modello di trasmissione dei dati per il finanziamento ai terremotati

Il Direttore delle Entrate, attraverso il [Provvedimento n. 269367 del 22 novembre 2017](#), ha disposto la sostituzione delle tecniche di trasmissione telematica dei dati relativi ai finanziamenti erogati a sostegno delle **popolazioni dell'Emilia-Romagna** colpite dal sisma lo scorso maggio 2012, al fine di sostenerle nel pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le modalità di comunicazione per l'accesso, inizialmente contenute nel Provvedimento 16 maggio 2013 che ne illustrava il modello di comunicazione, le istruzioni e le tecniche di trasmissione, sono interamente sostituite dal documento di fresca emanazione.

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Si ricorda che l'origine di tali Provvedimenti è rinvenibile nell'[art. 11](#), commi 7 e 7-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#), che ha dato la possibilità alle popolazioni colpite dal sisma di cinque anni fa di **beneficiare di un finanziamento agevolato** di massimo un biennio, per consentire loro l'agile pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori.

Il medesimo impianto normativo ha rimesso al Direttore dell'Ente della Riscossione la posta in essere di provvedimenti che illustrino i modelli su cui riportare i diversi importi da versare. Da qui la genesi dei Provvedimenti delle Entrate.

[Agenzia Entrate, Provvedimento 22 novembre 2017, n. 269367](#)

[Art. 11, commi 7 e 7-bis D.L. 10 ottobre 2012 n. 174](#)

[L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)

[Fiscalità internazionale](#)

[Black list](#)

[Operazione con l'estero](#)

Provenienza utili, la delibera vale come prova

La delibera della società costituisce un **supporto documentale idoneo** a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti. E, dunque, a stabilire che i dividendi percepiti non rientrano nell'ambito applicativo dell'[art. 89](#), comma 3, del T.U.I.R. ai sensi del quale gli utili provenienti da **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** concorrono interamente a formare il reddito del percettore, in deroga al regime di esclusione in misura del 95% del loro ammontare, previsto dal precedente comma 2 del medesimo art. 89.

È questo il chiarimento più rilevante contenuto nella [Risoluzione n. 144/E](#) diramata il 22 novembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello con cui veniva chiesto di precisare **il trattamento fiscale applicabile ai dividendi infra-gruppo**. Nel caso prospettato, l'istante, Alfa S.p.A., detiene il 100% del capitale della società olandese Beta BV, la quale, a sua volta, controlla interamente la società Gamma BV, residente in Olanda. Fino al 2009, quest'ultima ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una branch ivi situata.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Nel 2009, Gamma ha ceduto tale branch ad una consociata, realizzando una plusvalenza di Euro 170.636.000, assoggettata a tassazione in parte in Olanda e in parte in Svizzera, sulla base di determinazioni assunte dalle autorità fiscali dei predetti Paesi. A seguito della cessione, gli utili di Gamma sono stati prodotti esclusivamente in Olanda ed ivi integralmente tassati. Nelle annualità 2008/2013, Gamma ha distribuito i propri utili a Beta, la quale ne ha riversato una parte ad Alfa. Tali utili, ai sensi dell'[art. 89](#), comma 2, del T.U.I.R., sono stati esclusi da imposizione in Italia in misura del 95% del loro ammontare, nel presupposto della provenienza degli stessi da una società residente in Olanda e, quindi, da un Paese non a fiscalità privilegiata.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della propria attività di verifica e di accertamento, ha parzialmente disconosciuto il suddetto trattamento fiscale ed ha considerato gli utili percepiti dall'istante provenienti da uno Stato incluso nella black list di cui al [D.M. 21 novembre 2001](#), in quanto prodotti dalla branch di Gamma localizzata in Svizzera. Nel 2016 Gamma ha deliberato la distribuzione a Beta di un dividendo di euro 20 milioni, specificando, nella relativa shareholder's resolution (delibera), che il medesimo dovesse essere pagato attingendo interamente dal basket degli utili white list; a sua volta, Beta ha deliberato la distribuzione di tale dividendo ad Alfa.

Da qui la necessità di sapere come tassare il suddetto dividendo. Per l'Agenzia delle Entrate occorre considerare che le riserve pregresse di Gamma sono suddivise in due distinti canestri, rispettivamente formati da utili qualificabili come "white list", in quanto assoggettati a tassazione nello Stato di residenza della stessa, e da utili qualificabili come "black list", in quanto assoggettati a tassazione nello Stato di localizzazione della branch. Come specificato, tale ripartizione è il risultato dell'applicazione dei criteri concordati tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria in occasione dei controlli fiscali che hanno riguardato i dividendi distribuiti da Gamma a Bracco nelle annualità 2006 - 2013 e definiti in sede di accertamento con adesione. "Pertanto" ha precisato l'Agenzia "si assume che la composizione delle **riserve pregresse** di Gamma, così come determinata sulla base dei suddetti criteri, sia idonea a rappresentare analiticamente la provenienza degli utili che le compongono e dell'entità dei medesimi". "Per quanto riguarda la prova dell'utilizzo, in sede di distribuzione delle riserve di utili, di una specifica provvista patrimoniale" ha aggiunto l'Amministrazione finanziaria "si osserva che tale circostanza può essere adeguatamente documentata mediante l'adozione di apposite delibere da parte della società erogante".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 novembre 2017, n. 144/E](#)

[Art. 89, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[D.M. 21 novembre 2001](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Operazioni con l'estero

Esportatore abituale

Fattura

IVA

Esportazioni Italia/Canada, sistema Rex obbligatorio

Per le esportazioni verso il Canada, dal 1° gennaio 2018 sarà obbligatoria la registrazione nel **database denominato Rex**. È quanto specifica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la [Circolare n. 13/D pubblicata il 22 novembre 2017](#).

Il sistema degli esportatori registrati Rex è stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), e permette all'autorità doganale di monitorare telematicamente gli operatori che pongono operazioni e scambi con i paesi con i quali l'Unione Europea ha sottoscritto accordi di libero scambio, o con i quali sono state concesse delle preferenze daziarie. Lo stesso sistema Rex è utilizzato anche per la certificazione dell'origine nel quadro di accordi commerciali preferenziali. Una volta assegnato, il numero Rex è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli accordi preferenziali che prevedono l'applicazione di questo sistema sia in ambito SPG.

La Circolare precisa le disposizioni in merito all'**accordo UE/Canada** (art. 19 del Protocollo Origine CETA): tale accordo prevede che un documento relativo all'origine potrà essere compilato, fino alla conclusione del periodo di deroga (31 dicembre 2017), da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che quest'ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell'Unione. Dopo tale data (quindi, dal 1° gennaio 2018) ai fini dell'applicazione del CETA è obbligatoria la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX.

[Agenzia delle Dogane, 16 novembre 2017, n. 13/D](#)

[Agenzia delle Dogane, 16 novembre 2017, n. 13/D ALLEGATO 1](#)

[Agenzia delle Dogane, 16 novembre 2017, n. 13/D ALLEGATO 2](#)

Revisori Enti Locali

Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali

IMU

TASI

Enti Locali, in chiaro il calcolo della capacità fiscale



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

È on-line sul sito del Dipartimento delle Finanze il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze [16 novembre 2017](#) concernente l'adozione della **nota metodologica** relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018.

Secondo i calcoli svolti, la stima della capacità fiscale 2018 per i Comuni risulta pari a 25.217.662.620 euro, così suddivisi:

- IMU, 10.161.683.912 euro;
- TASI, 1.786.606.397 euro;
- Tax gap, 317.886.447 euro;
- Addizionale comunale IRPEF, 2.588.369.140 euro;
- Tassazione rifiuti, 6.305.451.042 euro;
- Capacità residuale, 4.057.665.683 euro;

Come specificato dal Dipartimento, la nota metodologica, che illustra i criteri metodologici utilizzati ai fini della stima della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, ha come obiettivo quello di “**standardizzare**” le **entrate** di ciascun Comune. Per ciascuna imposta, tassa o tariffa, viene distinta la capacità fiscale (ovvero il gettito valutato ad aliquota standard) dal gettito effettivamente riscosso che può essere influenzato dall'esercizio di uno sforzo fiscale positivo (ad esempio nel caso di aumenti dell'aliquota al di sopra del livello standard o dei livelli fissati per legge) o negativo (ad esempio nel caso di riduzioni di aliquota rispetto allo standard o a quelle indicate per norma).

Nell'Allegato A del Decreto in commento viene riportato l'elenco dei Comuni e della relativa capacità fiscale per il 2018. L'Allegato B è, invece, la nota metodologica.

[MEF, Decreto 16 novembre 2017](#)

[MEF, Decreto 16 novembre 2017 ALLEGATO A.](#)

[MEF, Decreto 16 novembre 2017 ALLEGATO B](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Organismo italiano di contabilità

IAS/FRS

Bilancio d'esercizio

Conto economico

OIC: pubblicati i Regolamenti in materia di principi contabili internazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità ha diramato una nota che elenca i **Regolamenti UE che intervengono sui principi contabili internazionali** pubblicati lo scorso 9 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L. n. 291 del 9 novembre 2017, e precisamente:

- [Regolamento 2017/1986](#) che adotta l'IFRS 16 Leasing, inteso a migliorare la rendicontazione contabile dei contratti di leasing. Le società applicano lo standard, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente;
- [Regolamento 2017/1987](#) che adotta le Modifiche all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti – Chiarimenti dell'IFRS 15. Le modifiche mirano a precisare alcuni requisiti e a fornire un'ulteriore agevolazione transitoria per le imprese che applicano il Principio. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente;
- [Regolamento 2017/1988](#) che adotta le Modifiche all'IFRS 4 Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Secondo quanto specificato dall'OIC, le modifiche all'IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi che sostituisce l'IFRS 4 (IFRS 17);
- [Regolamento 2017/1989](#) che adotta le Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate. Le modifiche sono intese a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito valutate al fair value. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente;
- [Regolamento 2017/1990](#) che adotta le Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario – Iniziativa di informativa volte a chiarire lo IAS 7 per migliorare le informazioni sulle attività di finanziamento di un'entità fornite agli utilizzatori del bilancio. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente.

[Regolamento 31 ottobre 2017, n. 1986](#)

[Regolamento 31 ottobre 2017, n. 1987](#)

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659
80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Regolamento 31 ottobre 2017, n. 1988](#)

[Regolamento 31 ottobre 2017, n. 1989](#)

[Regolamento 31 ottobre 2017, n. 1990](#)

[TARI](#)

[TARES](#)

[IUC](#)

[TARSU TIA TARES](#)

TARI, in chiaro il calcolo della parte variabile

Ai fini dell'applicazione della TARI, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, è possibile computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. L'importante chiarimento è stato reso dal Ministero dell'Economia con la [Circolare 1/DF pubblicata il 20 novembre 2017](#). La nuova prassi interviene per fare chiarezza su un **metodo di calcolo** adottato dai Comuni che aveva portato a risultati impropri: la moltiplicazione della parte variabile della tassa per il numero di pertinenze. Una pratica ora negata dalla nuova Circolare che, sino al giorno prima della sua pubblicazione, ha obbligato i contribuenti a versare somme decisamente più elevate rispetto a quelle che sarebbero risultate applicando la quota variabile una sola volta.

"Un diverso modus operandi da parte dei Comuni – si legge nella Circolare - non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI".

Come specificato dal Ministero, per **"superficie totale dell'utenza domestica"** si intende la somma dei metri quadri dell'abitazione e delle relative pertinenze. In caso di errori nel computo della parte variabile, commessi dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, il contribuente può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

[MEF, Circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF ATE](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Compensazioni

Statuto del contribuente

No alla compensazione con crediti d'imposta a seguito di "accollo fiscale"

Parere negativo dell'Agenzia delle Entrate in merito alla legittimità dei pagamenti dei debiti fiscali con la compensazione **con crediti di imposta** a seguito del cosiddetto "**accollo fiscale**". Le Entrate hanno fornito questo parere con la pubblicazione, il 15 novembre 2017, della [Risoluzione 140/E](#).

Secondo l'Agenzia, accollarsi il debito di imposta altrui non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo, bensì la qualità di obbligato (o coobbligato) in virtù di un titolo negoziale. Le Entrate non possono, così, esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale.

Tuttavia, le **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni, portano le Entrate a ritenere, comunque, come non punibili i comportamenti precedentemente tenuti in difformità. Si legge nella Risoluzione: *"Sono, dunque, da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili. Resta, invece, recuperabile in capo all'accollato l'imposta non versata se compensata dall'accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni"*.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

[IMU](#)

[TASI](#)

[TARI](#)

[TARES](#)

[IUC](#)

[TARSU TIA TARES](#)

[Dichiarazione IMU](#)

[Dichiarazione IMU TASI ENC](#)

IMU e TASI: saldo al 18 dicembre

I contribuenti che possiedono un immobile, **entro il 18 dicembre 2017** (in quanto il 16 cade di sabato) devono corrispondere il **saldo di IMU e TASI**.

Il saldo corrisponde solitamente al **50% dell'imposta annuale**, calcolata applicando le aliquote e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune di riferimento per l'anno 2017. Se l'intero importo è stato pagato a giugno, nulla è dovuto a dicembre, con un'unica eccezione: se il comune ha approvato l'aumento delle aliquote dopo la scadenza del 16 giugno 2016, è necessario procedere al conguaglio a saldo.

Soggetti passivi

Sono **obbligati** al pagamento dell'imposta municipale propria, i **proprietari "di immobili**, inclusi i **terreni e le aree edificabili**, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Casi particolari

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli **immobili, anche da costruire o in corso di costruzione**, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

Sono **esonerati** dal pagamento dell'imposta:



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

1. i nudi proprietari per gli immobili su cui è stato costituito un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
2. il locatario, l'affittuario o il comodatario;
3. il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;
4. la società di leasing concedente.

Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'IMU è dunque **il possesso di fabbricati**, di aree fabbricabili e di **terreni presenti nel territorio dello stato italiano**, a qualunque titolo posseduti, compresi anche i beni strumentali, i beni merce e beni patrimonio.

Il possesso deve essere inteso intendendo non solo i beni posseduti in proprietà ma anche quelli posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), per effetto di un contratto di locazione finanziaria (leasing), per concessione demaniale.

Si dovrà pagare l'IMU anche sui beni merce e i beni prodotto quali i fabbricati posseduti dalle imprese immobiliari o dalle imprese edili destinati alla vendita.

Calcolo e versamento dell'imposta

La base imponibile su cui calcolare l'IMU è determinata in modi differenti a seconda del tipo di immobile e della tipologia del proprietario:

1. **per i fabbricati iscritti in catasto**: il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione opportunamente rivalutata del 5% e applicando appositi moltiplicatori che sono riassunti nella Tabella n. 1;
2. **per le aree fabbricabili**: il valore è costituito dal valore venale di commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione che tiene conto di diversi parametri tra cui: territorio in cui sono collocati, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, eventuali oneri di adattamento del terreno per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree con analoghe caratteristiche;



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

3. **per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D:** non iscritti al catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, e fino a che non vengano iscritti al catasto con attribuzione di rendita catastale, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, applicando appositi coefficienti aggiornati annualmente con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tabella 1

COEFFICIENTI	CATEGORIE CATASTALI
160	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80	per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
60	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
55	per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Determinata la base imponibile bisogna applicare la corrispondente aliquota fissata dal Comune cui sono situati gli immobili.

L'IMU è dovuta:

1. **per anni solari** proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso specificando che il mese si considera per intero, se si è posseduto per almeno 15 giorni;
2. **in proporzione alla quota di possesso.**

La data di riferimento per l'inizio o la cessazione della titolarità è la data dell'atto notarile.

Modalità di pagamento

Il versamento dell'IMU e della TASI, deve essere effettuato in **due rate**:

- la prima, in acconto pari al 50% di quanto pagato l'anno precedente, entro il 16 giugno;
- la seconda, a saldo entro il 16 dicembre.

Si può versare l'imposta in unica rata nel mese di giugno, salvo poi ad effettuare comunque il conguaglio in caso di variazione dell'aliquota.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Il versamento dell'imposta può essere effettuato con il modello **F24** (sia ordinario, sia semplificato) o con bollettino postale indicando i seguenti **codici tributo**:

- 3912 Abitazione principale e pertinenze;
- 3913 Fabbricati rurali strumentali;
- 3914 Terreni;
- 3916 Aree fabbricabili.

Il regolamento comunale può stabilire l'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il pagamento. Il limite minimo riferito all'importo dovuto complessivamente ai fini dell'imposta, per gli immobili situati in uno stesso comune, non deve essere inferiore a 12 euro.

Casi particolari e agevolazioni

Godono di un trattamento fiscale agevolato con una **riduzione della base imponibile al 50%**:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Gli immobili locati a canone concordato godono di una **riduzione del 25%** sull'imposta calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli **ancora soggetti a tassazione**, l'imponibile IMU si calcola applicando, all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, **rivalutato del 25% un moltiplicato pari a 135**.

Abitazione principale

l'IMU non si applica al possesso **dell'abitazione principale** (quella cioè in cui risulti non solo che il possessore e la sua famiglia vi abbiano la residenza anagrafica, ma anche che vi dimorino abitualmente) e delle sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni di lusso.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Sono **assimilate alle abitazioni principali**, e quindi esonerate dal pagamento dell'IMU le seguenti unità immobiliari:

1. unico immobile iscritto al catasto posseduto, o concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze Armate, alle Forze di polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2. abitazioni di anziani o disabili ricoverati. Questa esenzione è di libero arbitrio dei Comuni che possono decidere tale esenzione autonomamente nell'ambito della propria potestà regolamentare;
3. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o ceduta in comodato d'uso;
4. casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
6. alloggi sociali come definiti dal [D.M.22 aprile 2008](#).

TASI

Contestualmente all'IMU, entro il 18 dicembre deve essere pagata con le stesse modalità di calcolo la TASI cioè l'imposta destinata alla copertura dei servizi indivisibili offerti dai Comuni (manutenzione giardini, illuminazione pubblica, ecc.).



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

GUIDE OPERATIVE

Cinque per mille Associazioni e società sportive dilettantistiche ONLUS

Erogazioni a favore del Terzo settore: le novità del decreto collegato

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Con la riforma del terzo settore ([D.Lgs. n. 117/2017](#)) sono state previste alcune nuove detrazioni per le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti che rientrano nelle nuove norme.

L'entrata in vigore di tali disposizioni aveva creato qualche problema interpretativo in quanto, essendo prevista dal 3 agosto 2017, per la successiva frazione del 2017, non potendo più essere applicate le vecchie detrazioni, si era venuto a creare un vuoto normativo.

Per ovviare a ciò, con il [D.L. n. 148/2017](#) (collegato fiscale) è stato stabilito che le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Nuove detrazioni

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

La detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Inoltre, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori previsti ([art. 1](#) Legge n. 3818/1886), al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Enti del terzo settore

Gli enti interessati sono:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore

Inoltre, le detrazioni interessano anche le cooperative sociali.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati dalla norma ([art. 83](#), c. 2 e 3 D.Lgs. n. 117/2017), nonché le attività diverse ([art. 6](#) D.Lgs. n. 117/2017), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri stabiliti, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ([art. 83](#), c. 2, 3 e 4, lettera b) D.Lgs. n. 117/2017), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

Come effettuare il pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dichiarazione da parte dell'ente

L'ente deve dichiarare la propria natura non commerciale, al momento dell'iscrizione nel Registro unico ([art. 45](#) D.Lgs. n. 117/2017).

La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata.

In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro ([art. 3](#), c. 3, D.Lgs. n. 117/2017).

Entrata in vigore

Le agevolazioni si applicano alle ONLUS, alle Organizzazioni di volontariato e APS per tutto il periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino al periodo d'imposta nel quale entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore.

Di conseguenza, poiché le disposizioni di cui si discute riguardano esclusivamente le ONLUS, Organizzazioni di volontariato e APS, tutti gli altri enti non commerciali – per il predetto periodo transitorio – continueranno ad essere regolati dalle norme del [D.P.R. n. 917/1986](#) vigenti, come ad esempio le erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche ([art. 15](#) comma 1 lett. i-ter) D.P.R. n. 917/1986).

Corrispondentemente all'introduzione di tali agevolazioni, si è intervenuto sulle precedenti norme che regolano la detrazione e la deduzione delle erogazioni liberali ([art. 15](#), c. 1 lett. i-bis) e i-quater) e [art. 100](#) c. 2 lett. l) D.P.R. n. 917/1986) – abrogandole dalla data di emanazione del Codice, ossia dal 3 agosto 2017.

Poiché tale decorrenza aveva creato un vuoto normativo si è intervenuto ([D.L. n. 148/2017](#)) con una disposizione interpretativa stabilendo che i termini di decorrenza valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore" del Codice stesso.

Volendo sintetizzare

- con la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017 che sarà redatta nel 2018, si applicheranno ancora le vecchie regole, precisamente:
 - a) limite di detrazione per un importo non superiore a 1.291,14 euro;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- b) tracciabilità del versamento dei contributi che deve eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'[art. 23](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- con la dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno d'imposta 2018, si terrà invece conto della nuova detraibilità del 19% dei contributi versati per un importo non superiore di 1.300,00 euro.

SICA & PARTNERS